

Codice A1305A

D.D. 26 luglio 2018, n. 239

Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI). Conciliazione con la Soc. "SCARLATTA Umberto S.A.S.", con sede in Vigliano Biellese (BI), inerente il possesso senza titolo di area gravata da uso civico di complessivi mq. 10.310, parte dei terreni comunali di maggior superficie identificati al NCT con il Fg. 15 - mapp. 66-69-391, per consolidamento proprieta' in capo all'anzidetta Societa'. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 6331 del 17.05.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento del Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) Geom. Andrea ZOMBOLO, in esecuzione della D.C.C. n. 12 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione per addivenire alla conciliazione con la Soc. "SCARLATTA Umberto S.A.S.", con sede in Vigliano Biellese (BI), per il possesso senza titolo di area di complessivi mq. 10.310, identificata con i terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT con il Fg. 15 – mapp. 66 (parte di mq. 5.098), 69 (intera superficie di mq. 3.560) e 391 (parte di mq. 1.652), utilizzata dall'anzidetta Società per stoccaggio materiali di risulta, al fine di regolarizzare l'attuale possesso esclusivo di fatto dell'area in argomento, con consolidamento della proprietà in capo alla medesima Società;

vista la documentazione tecnica di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 18.05.2018, con prot. n. 5832/A1305A/2.140.20-04/A13000-41/2018c;

vista la perizia di stima redatta in data 06.06.2017 dal Tecnico incaricato dal Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) Ing. Giorgio DELLA BARILE, asseverata presso il Tribunale Ordinario di Biella in data 06.12.2017 e approvata con la precitata D.C.C. n. 12 del 29.03.2018, la quale valuta l'attuale valore venale dell'area in argomento oggetto di conciliazione in complessivi € 20.620,00 e, al netto dei benefici di legge (abbattimento 65%), valuta l'integrazione netta del prezzo dovuta al Comune in € 7.217,00 nonché valuta il coacervo dei fitti, dovuti per l'occupazione pregressa dalla medesima parte privata al Comune (a far data dall'anno 1975 all'anno 2016), in complessivi € 4.148,00, già al netto dei benefici di legge (abbattimento 80%) determinando, di conseguenza, un valore complessivo della conciliazione, con acquisizione da parte dell'attuale occupatore dell'area di complessivi mq. 10.310 (valutata come agricola ma, almeno dall'anno 1993-4, utilizzata per stoccaggio materiali di risulta), libera dal vincolo di Civico Demanio, pari a € 11.365,00;

ritenuto che la perizia sopra citata risulta difforme rispetto ai criteri e alle metodologie di calcolo utilizzate negli ultimi anni e attualmente dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte determinando, in conseguenza, valori diversi per la regolarizzazione del pregresso e per la successiva sdemanializzazione/alienazione nonché, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie dell'Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti aree similari e occupazioni analoghe, l'anzidetto importo complessivo periziato in € 11.365,00, con riferimento all'attualità, all'effettivo utilizzo da parte della Società istante per stoccaggio materiali di risulta, almeno dall'anno 1993-4, che contribuisce in modo sostanziale alla determinazione del valore dell'area stessa nonché alla non applicabilità dell'abbattimento del 65%, per carenza di primo atto nullo tra il Comune e la parte privata e alla conseguente durata dell'occupazione pregressa illegittima che, nel caso di specie, è da considerarsi a far data dall'anno 1924 all'anno 2018 (in via conciliativa dall'anno 1924 all'anno 1993, valutata agricola e dall'anno 1994 all'anno 2018, valutata al servizio dell'attività della Società a €/mq. 15,00) anziché dall'anno 1975 all'anno 2016 così come considerato dalla perizia, è da rideterminarsi, per un accettabile

ristoro della popolazione usocivista locale, in una somma non inferiore a complessivi € 185.890,76;

considerato che questa Amministrazione avrà la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune-privato) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato ancora, per quanto sopra, che l'importo complessivo che la parte privata dovrà versare al Comune in via conciliativa per conseguire, libera da ogni vincolo di Uso Civico, la piena proprietà dell'area di mq. 10.310 illegittimamente occupata, risulta rideterminato in complessivi € 185.890,76. Da questo importo dovranno essere dedotte le somme versate dalla parte privata al Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) a titolo di ICI-IMU ed eventuali ulteriori imposte che risultassero incompatibili con l'accertata "non proprietà pregressa dell'area", per quanto e nella misura prevista dalla legislazione vigente, rivalutate all'attualità;

considerato ulteriormente che l'importo complessivo dovuto (€ 185.890,76, meno le deduzioni d'imposta di cui al paragrafo precedente, per quanto dovute), dovrà essere versato dalla parte privata, in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, per le motivazioni di cui sopra. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato infine che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" dell'area;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) ad effettuare la suddetta conciliazione con la Soc. "SCARLATTA Umberto S.A.S.", con sede in Vigliano Biellese (BI), per regolarizzare il possesso senza titolo dell'area comunale gravata da uso civico di complessivi mq. 10.310 in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) a:

sdemanializzare l'area gravata da uso civico di complessivi mq. 10.310, identificata con i terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT con il Fg. 15 – mapp. 66 (parte di mq. 5.098), 69 (intera superficie di mq. 3.560) e 391 (parte di mq. 1.652), utilizzata dall'anzidetta Società per stoccaggio materiali di risulta, attualmente nel possesso esclusivo di fatto della Soc. "SCARLATTA Umberto S.A.S.", con sede in Vigliano Biellese (BI);

effettuare la conciliazione con la precitata parte privata, per regolarizzare il possesso senza titolo e, pertanto illegittimo, dell'area in argomento con consolidamento della stessa, in capo alla medesima parte privata, libera dal vincolo di uso civico, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma rideterminata dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, come minimo accettabile per il ristoro della popolazione usocivista locale, per le motivazioni di cui alla premessa, pari a complessivi € 185.890,76, dalla quale dovranno essere dedotte le somme eventualmente versate dalla parte privata al Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) a titolo di ICI-IMU ed eventuali ulteriori imposte che risultassero incompatibili con l'accertata "non proprietà pregressa dell'area", per quanto e nella misura prevista dalla legislazione vigente, rivalutate all'attualità;

stipulare atto di vendita a favore della parte privata sopra citata, al fine di trasferirle la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell'area di complessivi mq. 10.310 in argomento;

di subordinare la stipula dell'atto relativo alla conciliazione in argomento, al versamento al Comune dell'importo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

il Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI), tenuto conto di quanto riportato nella precitata perizia redatta dal Tecnico incaricato Ing. Giorgio DELLA BARILE, ha escluso dalla conciliazione l'area di uso civico di mq. 610 distinta al NCT Fg. 17 – mapp. 370, tutt'ora intestato alla Soc. "SCARLATTA Umberto S.A.S.", con sede in Vigliano Biellese (BI), in quanto parte di viabilità e ora nella disponibilità del Comune. In realtà il Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) dovrà provvedere entro mesi sei con ulteriore istanza, se non provvisto delle necessarie autorizzazioni circa la materia degli usi civici, a regolarizzare le occupazioni pregresse illegittime, inerenti l'area anzi descritta, per il periodo dall'anno 1924 all'anno in cui il Comune stesso è ritornato di fatto in possesso dell'area, con l'inizio dei lavori di realizzazione della viabilità in questione;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privato) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) dovrà inviare (entro 30 giorni dalla stipula) all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita, con conciliazione, che verrà stipulato con la parte privata relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

AF/vv

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo FRASCISCO